

# ***l'officina dei numeri***

circolare informativa n. 6/2022 del 2 maggio 2022

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **COSA CAMBIA DAL 1° MAGGIO PER MASCHERINE E CERTIFICATO VERDE**

Dal 1° maggio vengono meno una serie di obblighi, per cui di seguito si fornisce un quadro sinottico delle principali novità.

### **MASCHERINE**

#### **Obbligo per trasporti, cinema e ospedali**

La mascherina Ffp2 resterà **obbligatoria** fino al 15 giugno su tutti i **mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza** (treni, aerei, metropolitane, tram, bus ecc) e andrà indossata per gli **spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso** (cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport) mentre non sarà più obbligatoria negli stadi e negli altri eventi all'aperto, compresi concerti, arene cinematografiche, ecc.

Prorogato fino al 15 giugno anche l'**obbligo** di mascherina al chiuso per i **visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative.**

Disposto l'obbligo di mascherina (basta la chirurgica) fino alla fine dell'anno scolastico anche in classe a scuola per li studenti dai 6 anni in su. Saranno esclusi i seienni che però frequentano la scuola materna

#### **Nessun obbligo in negozi supermarket e musei**

L'obbligo di mascherina **decade** a partire dal 1° maggio in molti **luoghi al chiuso** dove fine a fine aprile era obbligatoria, quali ad esempio **supermercati, ristoranti e bar**. Ma anche in **uffici pubblici, banche, uffici postali, musei e biblioteche, palestre**, nonché dal **barbieri, parrucchiere ed estetista**.

La mascherina continua ad ogni modo ad essere **raccomandata** in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

E dunque il "consiglio" resta sempre di indossarla.

#### **Nei luoghi di lavoro protocolli anti Covid decisivi**

Nei luoghi di lavoro privati valgono i **protocolli tra imprese e sindacato**. Quello attuale anti-Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato ad aprile 2021, prevede l'**obbligo di mascherina**. Imprese e sindacati si rivedranno il **4 maggio** per verificare se prorogare o modificare le attuali regole, che restano in vigore fino a quella data. L'obbligo potrebbe restare o diventare una raccomandazione. Con la "libertà" lasciata poi alle singole aziende di trasformare a loro volta la raccomandazione in obbligo. Per gli uffici pubblici è già pronta una circolare del ministro Renato Brunetta nella quale saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi e che raccomanderà il ricorso alla mascherina.

### **Raccomandazione od obbligo ? La necessità di una scelta oculata**

Come detto, fino al 4 maggio resta in vigore il protocollo Covid sottoscritto lo scorso 6 aprile 2021 tra le organizzazioni sindacali datoriali e quelle dei lavoratori. In tale protocollo si prevede:

#### **6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

• *L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.*

• ***Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.***

• *Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.*

In base al protocollo tuttora in vigore, quindi, l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica, salvo i casi in cui l'attività lavorativa non sia svolta in condizioni di isolamento, rimane obbligatorio.

In attesa di quanto decideranno le parti sociali a seguito degli incontri per la conferma o la modifica del suddetto protocollo, si può comunque considerare quanto meno opportuno, ma sarebbe meglio dire necessario, nella attuale situazione pandemica (tuttora in essere, come si evince dai dati del contagio che non accennano a diminuire in modo significativo), anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, continuare ad utilizzare le mascherine chirurgiche (o DPI di grado di protezione superiore) in quanto ciò si può ritenere imposto dall'obbligo – previsto nell'art. 2087 del codice civile – di adottare **"le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"**.

La formulazione volutamente ampia e indefinita della norma di legge (che è una norma di "chiusura" del sistema per quanto riguarda gli obblighi di protezione in-

combenti sul datore di lavoro) impone di adottare le misure che in base ai più recenti arresti della scienza e della tecnica, siano in grado di tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Sotto questo punto di vista, finché la pandemia non sarà (stata dichiarata) cessata, incombe sul datore di lavoro l'onere di adottare sempre le misure più adatte a tutelare il bene della salute dei propri dipendenti.

I protocolli anti Covid, firmati dalle organizzazioni sindacali e sicuramente vincolanti per i rispettivi iscritti, diventano comunque una sorta di "norma tecnica" che integra la disposizione normativa e la cala nella realtà contingente, per cui la loro applicazione si estende a tutti gli attori del rapporto di lavoro, iscritti o meno alle organizzazioni stipulanti. In questo senso si pronuncia anche la Corte di Cassazione con la sentenza della sezione lavoro n. 21287/2019 che recita:

*la responsabilità dell'imprenditore ex articolo 2087 c.c., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'"id quod plerumque accidit", a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale*

Ciò anche allo scopo di evitare, nel caso in cui un lavoratore contragga il contagio sul luogo di lavoro per non avere il datore – nell'ambito di una mera "raccomandazione" formulata nella ordinanza ministeriale – imposto l'obbligo di mascherina nei casi in cui non sia possibile garantire l'isolamento del lavoratore, una richiesta di risarcimento del danno nella quale il lavoratore "ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.." (così Cass. Civ., sez. lav. 10319/2017).

Ne consegue che, pur in presenza di una mera raccomandazione contenuta nella circolare ministeriale, il datore di lavoro dovrà valutare con molta attenzione l'opportunità di continuare ad **imporre l'obbligo di utilizzo della mascherina**, almeno fino a quando le competenti autorità non avranno comunicato la cessazione della pandemia o, comunque, dato indicazioni vincolanti sulle condotte da tenere.

Per quanto riguarda la legittimità datoriale nell'imporre l'obbligo di utilizzare la mascherina soccorrono sia l'art. 2087 cod. civ. che i protocolli Covid stipulati e periodicamente aggiornati dalle parti sociali.

## **CERTIFICATO VERDE (CD. GREEN PASS)**

### **Addio al certificato verde "super" e "base" in quasi tutti i luoghi**

Il certificato verde non cessa di esistere, ma non sarà più richiesto in Italia. Dal 1° maggio, quindi, non servirà più il green pass rafforzato (ottenuto con vaccinazione o guarigione dal Covid) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie,

convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro. **Dal 1° maggio decade anche l'obbligo di green pass base per accedere al luogo di lavoro**, consumare in bar e ristoranti al chiuso, salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all'aperto. In tutti questi luoghi l'accesso diventa libero.

### **Dove serve ancora il certificato verde**

A partire da maggio l'unico obbligo riguarda le visite in ospedale e nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali) per anziani, dove **sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre**. Da non dimenticare che in base alle regole ancora vigenti il green pass è necessario ancora per **viaggiare all'estero**. Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il certificato verde, nella sua versione "base" continua a essere necessario per l'ingresso nei Paesi dell'UE. Serve infatti un certificato che attesti o la vaccinazione o la guarigione dal Covid o il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico.

## **OBBLIGO VACCINALE**

### **Obbligo vaccinale per alcune categorie**

L'obbligo di vaccinazione resterà in vigore **fino al 15 giugno per docenti di scuola e università, personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Marina, Aeronautica e Vigili del Fuoco), **polizia locale e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su** (pena multa di 100 euro).

Anche per queste categorie **cessa comunque dal 1° maggio l'obbligo di certificato verde base** (in vigore fino al 30 aprile) **per lavorare**.

Il vaccino **continuerà a essere obbligatorio fino al 31.12.2022** soltanto per medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa per i quali la vaccinazione costituirà fino ad allora requisito per lavorare.

## **COMUNICAZIONI DI UTILIZZO DEL LAVORO OCCASIONALE; DAL 1° MAGGIO OBBLIGATORIO IL SERVIZIO TELEMATICO AD HOC MA SI POSSONO ANCORA INVIARE VIA E-MAIL**

I diversi dubbi sollevati dai committenti sulla corretta individuazione dei soggetti obbligati alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale - in vigore dal 21 dicembre scorso - sono stati in parte risolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro con le note 109 del 27.1.2022 e 393 del 1.3.2022 (seguite ai primi chiarimenti, arrivati con la nota 29 del 11.1.2022): sotto forma di risposte a Faq, l'Ispettorato ha esaminato una serie di prestazioni occasionali soggette o meno al nuovo obbligo.

La comunicazione telematica prevista a carico dei committenti-imprenditori dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza nei luoghi

di lavoro - come modificato dal D.L. 146/2021, riguarda esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta nell'articolo 2222 del Codice civile.

Dal 1° maggio 2022 – come specificato nella nota 573 del 28 marzo 2022 - l'unico canale valido per assolvere all'obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal ministero del Lavoro.

Tuttavia, con la nota 881 del 22 aprile 2022 l'INL ha confermato di voler tenere attiva la possibilità di inviare le comunicazioni tramite e-mail. Visto che la comunicazione via e-mail non permette un efficace monitoraggio degli adempimenti, è stato disposto che **le verifiche dell'Ispettorato relative alle comunicazioni sul lavoro occasionale verranno fatte prioritariamente sui committenti che effettuano la comunicazione tramite e-mail**. La nota INL non indica una data limite oltre la quale le comunicazioni tramite e-mail non saranno più accettate, per cui attualmente i due canali di comunicazione coesistono ed hanno pari efficacia.

Il modello permette di **scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni**. Se, invece, l'opera o il servizio non saranno conclusi nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

L'Ispettorato ha escluso l'obbligo di comunicazione per chi fa attività di volontariato percependo solo un rimborso spese, o per gli sportivi o per gli atleti che usano la propria immagine per sponsorizzare il marchio di una azienda.

Per i lavoratori occasionali il regime fiscale è quello previsto dall'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR. È dunque **esclusa** la comunicazione per il **incaricato alla vendita occasionale** o per il **procacciatore d'affari occasionale** i cui redditi derivano da una attività commerciale non esercitata abitualmente. La comunicazione, poi, non è dovuta per i **lavoratori che svolgono una prestazione intellettuale, per le quali sia necessaria l'iscrizione in albi o elenchi**.

L'INL allarga la platea degli esclusi, includendo nell'**esonero dalla comunicazione** i **correttori di bozze**, i **progettisti grafici**, i **lettori di opere** in festival o in libreria, i **relatori in convegni e conferenze**, i **docenti** e i **redattori di articoli e testi**, le **guide turistiche**, i **traduttori**, gli **interpreti**, i **docenti di lingua** e i **medici che rendono consulenze scientifiche**.

Sono **esclusi** dall'obbligo anche gli **enti del terzo settore che svolgono attività non commerciale**, poiché non assumono la veste di imprenditori.

Lo stesso ragionamento vale per le **prestazioni rese a favore delle associazioni sportive dilettantistiche o delle società sportive dilettantistiche** ovvero a favore di studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.

Restano **fuori dal perimetro della norma le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici**, e le fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che, nella loro attività istituzionale, erogano percorsi formativi professionalizzanti.

L'INL ha chiarito che è invece **tenuta** alla comunicazione preventiva una **società a partecipazione pubblica**

che, pur perseguendo finalità pubblicistiche (ad esempio progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), non può essere equiparabile a una pubblica amministrazione.

Nella nota 109/2022, l'INL ha chiarito che il **luogo di svolgimento della prestazione non è una scriminante** dell'obbligo di comunicazione. Perciò, in caso di **lavoro svolto da remoto con modalità telematica** dall'abitazione o dall'ufficio del lavoratore, **sarà necessaria la comunicazione**, salvo che non si tratti di una prestazione prettamente intellettuale.

Se invece la **prestazione** occasionale è **resa** in smart-working **fuori dal territorio italiano, da lavoratori non residenti in Italia**, la disciplina applicabile sarà quella del Paese dove viene eseguito il lavoro.

Se si utilizza una piattaforma digitale, ad esempio per le assegnazioni di progetti di traduzione, la comunicazione deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Una disciplina ad hoc riguarda i **lavoratori dello spettacolo**: nel loro caso, la **comunicazione** di lavoro autonomo occasionale **non è dovuta** perché questi lavoratori devono già fornire alle imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, alle associazioni, alle imprese del pubblico esercizio, agli alberghi, alle tv e agli impianti sportivi il certificato previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 708/1947.

Un'altra particolarità attiene ai **produttori assicurativi occasionali**, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, per i quali scatta l'**obbligo di comunicazione**. Viceversa, per i **produttori del terzo e del quarto gruppo** considerati agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione (ossia i produttori in esclusiva per l'agenzia o ramo di essa ovvero i produttori liberi di piazza o di zona) **non sussiste l'obbligo di comunicazione**.

Non sarà sanzionato l'invio tardivo della comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali che rendono la prestazione nelle ore serali, notturne o nei giorni festivi, in regime di pronto intervento, come ad esempio per i tecnici patentati che soccorrono le persone rimaste chiuse in ascensore.